

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

679° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1987

INDICE

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	5
6 ^a - Finanze e tesoro	»	7
7 ^a - Istruzione	»	12
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	16

Settocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	20
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	20

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCLEDÌ 15 APRILE 1987

324ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PAGANI Maurizio

*La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE CONSULTIVA**

« **Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano** » (2272)

(Parere alla 8ª Commissione) (Nuovo esame)

L'estensore designato, senatore De Cinque, richiama il dibattito già svoltosi presso la Sottocommissione per i pareri ed illustra il testo del parere espresso dalla stessa Sottocommissione, in data 8 aprile 1987 (parere favorevole, condizionato all'introduzione di un emendamento all'articolo 4 e contenente molteplici osservazioni). Egli propone, conclusivamente, che la Commissione confermi il parere anzidetto.

Si apre il dibattito.

Il senatore Biglia, pur concordando con il tenore delle osservazioni ivi contenute, ritiene che le stesse debbano puntualmente tradursi in altrettante condizioni. Tra l'altro, è dell'avviso che il principio costituzionale dell'autonomia locale sia lesa dalla norma introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, che prescrive la immediata esecutività della deliberazione del Consiglio comunale volta a delimitare le zone del territorio e si duole del fatto che su tale questione la Commissione si sia limitata ad una mera osservazione.

Dopo avere mosso alcuni rilievi formali all'articolo 1, egli si sofferma sulle altre disposizioni introdotte dal provvedimento, dichiarandosi contrario alla triplicazione delle sanzioni per le violazio-

ni alla disciplina dell'accesso regolamentato. Afferma, poi, che la situazione caotica del traffico nelle grandi aree urbane va imputata alle gravi omissioni delle amministrazioni locali e delle Regioni: non è logico, allora, affrontare tale delicato problema attraverso misure che colpiscono i cittadini ed hanno il fine precipuo di assicurare una nuova fonte di entrata per i Comuni.

Il senatore Biglia conclude muovendo alcune censure, alla luce dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, all'articolo 2, comma 3, che concerne la riserva di superfici di sosta per i residenti a titolo oneroso.

Il senatore Saporito ritiene, invece, pienamente valido il testo del parere illustrato dal senatore De Cinque e si dichiara contrario ad eventuali proposte modificative.

Il senatore De Sabbata, pur ricordando che il parere già accolto in sede di Sottocommissione è stato elaborato anche con il concorso dei rappresentanti del Gruppo comunista, concorda sull'opportunità di trasformare in condizioni i principali rilievi contenuti nel parere stesso, secondo quanto già stabilito in riferimento all'articolo 4 del decreto-legge. Egli raccomanda, poi, alcune puntualizzazioni dello schema di parere in esame, intese a salvaguardare l'autonomia finanziaria dell'ente locale. Annuncia, infine, l'astensione del Gruppo comunista.

Segue la replica dell'estensore designato, senatore De Cinque, il quale si dichiara disponibile ad apportare alcune correzioni al testo precedentemente illustrato, secondo quanto emerso dal dibattito.

Il senatore Saporito si dichiara contrario a tale eventualità e sottolinea che il parere a suo tempo accolto rispecchia un delicato equilibrio tra le varie forze politiche.

Il Presidente dispone una breve sospensione della seduta, al fine dell'elaborazione di un testo concordato.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, viene ripresa alle ore 10,05.

L'estensore designato De Cinque prospetta una riformulazione di alcune parti del parere, con particolare riferimento alla condizione relativa all'articolo 4.

Il senatore Saporito insiste per l'immediata votazione del testo originariamente proposto; il senatore Biglia, per parte sua, annuncia il proprio voto contrario.

Si procede alla votazione.

Il Presidente dichiara che il parere è accolto.

Il senatore Biglia contesta i risultati della votazione, facendo presente che il Presidente si è astenuto dichiarando di non votare.

Su proposta del senatore Saporito, si procede alla controprova.

Il Presidente conferma l'esito della votazione: il testo del parere, favorevole condizionato all'introduzione di emendamento, espresso in data 8 aprile 1987, è pertanto accolto senza modifiche (dopo che il senatore Biglia ha espresso una vibrata protesta per la decisione assunta dalla Presidenza di disporre la controprova, dichiarando di non prendere parte alla rinnovazione della votazione).

La seduta termina alle ore 10,15.

BILANCIO (5*)

MERCLEDÌ 15 APRILE 1987

355* Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI-AGGRADI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.**La seduta inizia alle ore 10,25.***IN SEDE CONSULTIVA**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola » (2310) approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione)
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Colella, il quale fa presente che si tratta di un decreto-legge che reca disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e il cui testo ha subito rilevanti modifiche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati. Dopo aver quindi ricapitolato le modalità di copertura finanziaria del provvedimento nel suo arco triennale e dopo aver sottolineato che non sussistono problemi di tipo quantitativo rispetto agli accantonamenti richiamati a copertura, sottolinea che è opportuno accertare, con la collaborazione del rappresentante del Tesoro, la congruità delle quantificazioni effettuate, anche alla luce delle modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, per poter conseguentemente esprimere un giudizio sulla validità delle coperture offerte.

Ha quindi la parola il sottosegretario per il tesoro Tarabini, il quale osserva che il provvedimento riguarda essenzialmente tre aree di intervento, relative al trattamento economico dei ricercatori, alle nuove assunzioni in ruolo per tale personale, nonché al personale tecnico delle università. Dopo aver sottolineato che, quanto al trattamento economico dei ricercatori, la valutazione della spesa a regime è sostanzialmente corrispondente all'onere previsto per il 1989, osserva, quanto all'onere coperto sul capitolo n. 4124 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, che tale capitolo è stato comunque adeguatamente rimpinguato nel corso della manovra di bilancio per il 1987. Quanto poi agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, relativo alle assunzioni per il ruolo dei ricercatori, sottolinea che, in relazione al numero di posti messi a concorso ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, l'onere è destinato a raddoppiare dopo il primo anno, mentre non sussistono problemi quanto agli oneri relativi al personale tecnico dell'università finanziati sullo specifico accantonamento di fondo globale.

Il relatore Colella, pur comprendendo le osservazioni del rappresentante del Tesoro, specialmente per quanto riguarda l'articolo 3, ritiene che complessivamente la Commissione possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Dopo che il sottosegretario Tarabini ha sottolineato che, per l'onere di cui al comma 2 dell'articolo 7, si è in realtà precostituito uno spazio di copertura sin dall'esercizio in corso, mentre in realtà l'onere suddetto comincerà a incidere sull'esercizio finanziario 1988, e dopo che il senatore Bollini si è dichiarato d'accordo con la proposta del relatore, anche alla luce della precisazione fornita dal rappresentante del Tesoro, la Commissione dà mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento.

« Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale » (2300)

(Parere alla 2ª Commissione)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Covi.

Illustrato il contenuto del provvedimento, con il quale, in attesa del varo della legge delega al Governo per la riforma del processo penale, si predispongono in via d'urgenza i presupposti di carattere operativo perchè la riforma stessa possa trovare soddisfacente attuazione, si sofferma analiticamente sulle norme comportanti oneri finan-

ziari. Dopo aver quindi sottolineato la sussistenza di adeguate disponibilità sullo specifico accantonamento di fondo globale richiamato a copertura, propone l'emissione di un parere favorevole sul provvedimento.

Dopo che il senatore Bollini ha chiesto dei chiarimenti sull'accantonamento che risulta collegato ad uno stanziamento del fondo globale negativo, prende la parola il sottosegretario Tarabini, il quale ribadisce la sussistenza di adeguate disponibilità sull'accantonamento, tenendo conto delle poste del fondo globale negativo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 11,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 15 APRILE 1987

326^a Seduta

Presidenza del Presidente

VENANZETTI

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA: AUDIZIONE DEL PROFESSOR RENZO COSTI, DOCENTE NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Renzo Costi, docente nell'Università di Bologna.

La seduta inizia alle ore 10,15.

Il professor Costi sottolinea, preliminarmente, come il processo innovativo che, a partire dai primi anni '80, ha caratterizzato l'intero mercato finanziario italiano, abbia trovato al suo avvio e trovi tuttora un ordinamento giuridico incapace di valorizzare interamente le energie e di scoraggiare, ad un tempo, quei fenomeni patologici che possono costituire remore non trascurabili per una sua ulteriore e più razionale espansione. Tale processo non solo trovò impreparato l'ordinamento positivo, ma colse di sorpresa anche la letteratura giuridica italiana: questa infatti avvertì immediatamente la necessità di disciplinare le nuove forme di intermediazione finanziaria, ma gli strumenti dei quali si suggerì a tale scopo l'adozione (divieto di creare valori mobiliari non tipizzati, oppure affidamento integrale della disciplina delle nuove forme di intermediazione finanziaria alla trasparenza delle operazioni e degli intermediari) non sempre seppero cogliere l'essenza del fenomeno che ci si riprometteva di regolare.

Nè, tanto meno, al fine del controllo, poteva essere utile la tesi, autorevolmente proposta, che distingueva tra risparmio « inconsapevole » e risparmio « consapevole » e secondo la quale solo il primo, come nel mercato bancario, richiederebbe un controllo prudenziale sugli enti emittenti, mentre il secondo, tipico del mercato mobiliare, dovrebbe essere integralmente affidato alla trasparenza degli enti e alla autoreponsabilità dei risparmiatori.

In realtà la disciplina dei mercati mobiliari utilizza, ad un tempo, sia lo strumento della trasparenza, sia quello dei controlli prudenziali sugli intermediari: ciò in quasi tutti gli ordinamenti vigenti. Ed anche nel disegnare la relativa disciplina per il nostro Paese si possono utilizzare entrambi gli strumenti; ciò senza preoccupazioni di ordine « filosofico » e con tutto il pragmatismo necessario per cercare di favorire l'introduzione di una disciplina degli intermediari finanziari che cerchi di realizzare il massimo dell'efficienza compatibile con il grado di sicurezza, in assenza del quale la stessa sopravvivenza della relativa funzione risulterebbe problematica.

Il professor Costi, dopo aver sinteticamente richiamato alcune posizioni da lui assunte negli anni passati in merito alla disciplina ed ai controlli sull'intermediazione finanziaria non bancaria, passa a considerare alcuni specifici punti, in relazione ai quali esiste tuttora una maggiore differenza di vedute tra gli esperti nel settore. Si tratta in particolare di due problemi: il primo, riguardante l'autorità alla quale attribuire il controllo sugli intermediari finanziari non bancari (Banca d'Italia o CONSOB), il secondo, relativo all'opportunità di adottare uno statuto generale valido quanto meno per tutti gli intermediari mobiliari, o se si debbano prevedere invece tanti statuti quante sono le specie di intermediari che la realtà presenta, attraverso la prescrizione della « esclusività » dell'oggetto sociale e la conseguente segmentazione del mercato, almeno dal punto di vista dei soggetti.

Per cercare una risposta a tali problemi, sembra necessario cogliere le uniformità e le differenze specifiche esistenti tra gli intermediari finanziari non bancari, ovviate con riferimento alla realtà italiana e ai suoi probabili ed auspicabili sviluppi.

In tale ottica sembra necessario distinguere, preliminarmente, tra intermediari non mobiliari e intermediari mobiliari, fondando la distinzione sul fatto che i primi, a differenza dei secondi, non hanno come oggetto principale ed esclusivo, per quanto concerne gli impieghi, operazioni in (titoli o meglio in) valori mobiliari. Il fatto che le loro operazioni tipiche di impiego non abbiano ad oggetto valori mobiliari sembra infatti escludere che l'autorizzazione all'ingresso sul mercato, la vigilanza sulla loro attività e la gestione delle loro crisi, debbano essere affidate naturalmente alla CONSOB, essendo quest'ultima preposta al mercato mobiliare. Per esempio, considerando le società esercenti il *leasing* ed il *factoring*, nella ipotesi in cui non facciano appello al pubblico risparmio per l'esercizio delle proprie attività, tali enti non dovrebbero essere considerati intermediari finanziari di massa e si potrebbe di conseguenza evitare una disciplina speciale (diversamente tale disciplina dovrebbe invece essere prevista, nel caso cioè in cui tali enti facessero appello al risparmio diffuso, con il conseguente controllo della Banca d'Italia). Analogamente, nella categoria degli intermediari finanziari non mobiliari vanno collocate anche le società che esercitano credito al consumo; anche per queste sembra opportuno prevedere, quando facciano ricorso per la provvista al pubblico risparmio, forme di vigilanza prudenziale, così come sembra naturale, in considerazione delle caratteristiche degli impieghi, attribuire tale vigilanza alla Banca d'Italia.

Ma i problemi di più difficile soluzione si pongono per gli intermediari mobiliari, ossia per quegli intermediari che fanno ricorso al risparmio diffuso ed hanno per oggetto esclusivo o principale, sotto il profilo degli impieghi, il compimento di operazioni sui valori mobiliari; anche nell'ambito di questi ultimi è utile stabilire una qualche distinzione per

individuare l'autorità alla quale affidare il controllo, e quale sia il grado di « segmentazione » opportuno nella previsione dei relativi statuti.

Una prima distinzione da fare è quella tra intermediari che emettono e collocano titoli propri (indiretti) ed intermediari che si limitano a commerciare (in proprio o per conto) titoli e valori emessi da altri: in tale ottica, l'intermediario-produttore si presenta sul mercato mobiliare non come collocatore o negoziatore di titoli già esistenti, ma come emittente di nuovi valori mobiliari, di nuovi tipi di passività finanziarie.

Se la distinzione così operata è concettualmente corretta, sembra naturale attribuire alla CONSOB, preposta al mercato mobiliare, la vigilanza sugli intermediari-commercianti, dal momento che la loro attività si riduce nella compravendita di valori mobiliari; d'altro canto, l'attività degli intermediari-commercianti non assume rilevanza sul piano della politica monetaria e della gestione dei mezzi di pagamento e pertanto non si potrebbe far perno sulle funzioni della Banca d'Italia in questi settori per giustificare l'attribuzione alla stessa del relativo controllo.

Per quanto riguarda, invece, gli intermediari-produttori di titoli indiretti non si può escludere, in linea di principio, un interesse della Banca d'Italia a controllare i prodotti finanziari che vengono immessi sul mercato, con riferimento sia alla politica monetaria, sia alla stabilità dell'intero sistema finanziario, anche in relazione alla possibile sostituibilità tra i nuovi prodotti finanziari e quelli bancari.

L'oratore si sofferma poi dettagliatamente su alcune « zone di confine » in relazione alle quali è difficile orientarsi con qualche sicurezza (è il caso per esempio delle gestioni personalizzate e della gran massa delle società finanziarie); ma proprio per la sostanziale ambiguità di tali fenomeni è forse impossibile stabilire con sufficiente grado di sicurezza che il « controllore naturale » debba essere la Banca d'Italia o la CONSOB. L'attribuzione, all'uno o all'altro organo, del controllo dipenderà dal concre-

to atteggiarsi di tali fenomeni in relazione a specifici indicatori.

Passando al problema della specializzazione degli intermediari, il professor Costi osserva che anche sotto tale profilo assume una notevole rilevanza la distinzione tra intermediari-commercianti e intermediari-produttori. Per i primi è difficile separare le varie funzioni senza pregiudicare l'efficienza delle relative gestioni; sembra quindi preferibile consentire che un soggetto possa esercitare più attività, con la conseguente applicazione delle discipline previste per ciascuna di esse e l'imposizione di norme rigide che valgano a prevenire comportamenti infedeli e comunque tali da pregiudicare il rispetto che è dovuto alle regole tipiche delle varie attività anche quando le stesse siano esercitate congiuntamente (sembra insomma possibile, in questi casi, l'adozione del modello organizzativo polifunzionale).

Per quanto concerne invece gli intermediari-produttori pare inevitabile, proprio per le caratteristiche tipiche dei prodotti, una tendenziale specializzazione degli operatori, non potendosi tuttavia escludere che lo stesso intermediario possa produrre più beni: ad esempio una società di gestione di un fondo aperto potrebbe essere autorizzata anche a gestire fondi chiusi.

In questa prospettiva sembra opportuno introdurre statuti legislativi speciali per le società di *leasing*, per quelle di *factoring*, per i fondi mobiliari chiusi, e per le gestioni in monte, mentre non sembra necessario prevedere legislativamente statuti speciali per le varie ipotesi di intermediazione mobiliare nelle quali non vi sia produzione di nuovi « beni », ossia per i *brokers*, *dealers*, *underwriters* e gestioni personalizzate. In questa seconda ipotesi sarà sufficiente una disciplina generale le cui articolazioni, capaci di tener conto della realtà variegata che questo settore della intermediazione presenta, potranno essere rimesse all'organo di vigilanza, sia pur sempre nel rispetto della riserva di legge prevista dall'articolo 41, comma 3 della Costituzione. Si dovrebbe probabilmente individuare, comunque, uno statuto

generale delle finanziarie di partecipazione, rimettendo all'organo di vigilanza la determinazione di regole particolari capaci di adeguare tale statuto alle diverse e molteplici realtà che vengono ricondotte alla nozione di « finanziaria ». Nel prevedere la emanazione di questa normativa secondaria sarà necessario tener conto della posizione centrale che nell'apparato di controllo e tutela del risparmio è riservata al CICR. Sarà opportuno anche contenere al massimo la tipizzazione dei rapporti contrattuali. Quando, infatti, si sia introdotto uno statuto speciale dell'ente e siano state mantenute anche nei confronti dei risparmiatori tutte le forme di trasparenza generalmente previste per le transazioni mobiliari, sembra non necessario per la tutela del risparmio e contrario alle esigenze della innovazione finanziaria precludere agli operatori la utilizzazione di contratti diversi da quelli tipizzati.

Le considerazioni fin qui svolte — prosegue l'oratore — suggeriscono, dunque, di adottare scelte diverse per gli intermediari-produttori e per gli intermediari-commercianti.

Si potrebbe temere che questa distinzione contrasti con la necessaria unitarietà del mercato mobiliare, ma in realtà non è così. La sottoposizione degli intermediari-produttori al controllo della Banca d'Italia non rompe « l'unità » del mercato mobiliare perché si pone a monte dell'ingresso degli stessi sul mercato e non comporta, in linea di principio, la disapplicazione di alcuna delle regole dettate per tale mercato. D'altro canto, la linea suggerita consente una valutazione unitaria dell'intermediazione finanziaria da parte della Banca d'Italia in omaggio al carattere unitario del mercato finanziario-monetario, carattere che verrebbe probabilmente disconosciuto nel momento in cui gli intermediari-produttori venissero sottratti al controllo di quest'ultima.

Il professor Costi termina infine il suo intervento esprimendo alcuni punti di vista in relazione alla disciplina ed ai controlli sui progettati fondi pensione aziendali integrativi e sui fondi comuni di investimento immobiliare.

Vengono poste quindi alcune domande al professor Costi da parte dei commissari.

Il senatore Cavazzuti, soffermandosi sul problema dei conflitti d'interesse, chiede quale possa essere la più opportuna angolazione per affrontare tale seria difficoltà. Domanda inoltre l'avviso del professor Costi sulla opportunità di distinguere fra le forme di risparmio che comportano partecipazione al rischio e quelle nelle quali invece non vi è rischio per il risparmiatore, e come possa inserirsi tale distinzione nel quadro esposto dal professor Costi.

Il senatore Bonazzi chiede come possano essere affrontati i preoccupanti conflitti di interesse che si manifestano con gli impieghi di fondi comuni mobiliari in azioni dei gruppi che controllano i fondi stessi. Chiede inoltre se ad avviso del professor Costi il fenomeno dell'*insider trading* debba essere necessariamente affrontato in termini repressivi o possa invece essere prevenuto imponendo una maggiore trasparenza.

Il senatore Berlanda prospetta l'esigenza di chiarire come debba configurarsi il potenziamento delle funzioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - CICR (potenziamento sostenuto dal professor Costi): se cioè tale organismo — che indubbiamente ha carattere amministrativo ed è incaricato soprattutto della tutela del risparmio — non possa essere in qualche modo sottratto al prevalente condizionamento attuale da parte della Banca d'Italia, per essere invece maggiormente ricollegato all'Amministrazione del tesoro.

Il professor Costi, rispondendo al senatore Cavazzuti, riconosce l'importanza della distinzione fra i titoli indiretti di credito e i titoli indiretti di rischio; afferma inoltre che il controllo prudenziale deve essere esteso anche agli emittenti di titoli di rischio, non essendo affatto sufficiente, per queste attività, il requisito della trasparenza; tuttavia il controllo prudenziale deve essere configurato diversamente, nei casi di emittenti di titoli di rischio, dato che si fuoriesce dal settore bancario. Ad una ulteriore domanda del senatore Cavazzuti, pre-

cisa che a suo avviso la CONSOB potrebbe effettuare anche il controllo prudenziale (in relazione ai titoli di rischio) soltanto però sugli intermediari in senso stretto, cioè su quelli che non emettono bensì solo commerciano questi titoli.

Rispondendo ai quesiti in tema di conflitti di interesse, fa presente che i rimedi si configurano in tre fasi distinte: anzitutto la disciplina di diritto comune, applicabile ad ogni impresa; poi una disciplina più penetrante per le imprese del settore finanziario, non però di carattere repressivo, bensì intesa a prevenire tali conflitti di interesse (soprattutto basandosi sulla trasparenza della proprietà delle società di intermediazione finanziaria). Poichè, però, anche con tali disposizioni di diritto speciale per il settore finanziario è difficile che possano essere previste tutte le possibili ipotesi di conflitto d'interesse; è necessario prevedere anche una terza fase consistente nell'intervento amministrativo, facendo però bene attenzione ai pericoli di eccessivo uso di potere discrezionale degli organi amministrativi, che devono far salva la parità di trattamento.

Rispondendo al senatore Berlanda riguardo al CICR, fa presente che tale organo, che certamente ha carattere amministrativo, presuppone però la responsabilità politica individuale di ogni ministro componente: non soltanto cioè la responsabilità politica del Ministro del tesoro. Il CICR dovrebbe esprimersi mediante direttive, alle quali dovrebbero attenersi sia la Banca d'Italia, sia l'Amministrazione del tesoro, sia l'ISVAP. In questo quadro, non sembra opportuna una particolare dipendenza del CICR dall'Amministrazione del tesoro.

Ad ulteriori domande del senatore Cavazzuti sul preoccupante problema dell'eccessivo peso sul mercato finanziario di operatori di dimensioni esorbitanti (come ad esempio avviene nel settore dei fondi comuni mobiliari), e sulla difficoltà di affrontare i conflitti di interesse all'interno di operatori finanziari polifunzionali, il professor Costi risponde che i fondi mobiliari aperti richiedono ovviamente il controllo prudenziale (dato che fanno appello al ri-

sparmio di massa) e che quindi l'inconveniente delle eccessive dimensioni potrebbe trovare un argine in sede di controllo prudenziale: un freno cioè alla eccessiva espansione del singono fondo. In merito agli intermediari finanziari polifunzionali, riconosce che vi è una notevole difficoltà ad impedire i conflitti di interesse al loro interno. Occorre fare appello ai rimedi sopra menzionati: la disciplina specifica per il settore finanziario e gli interventi amministrativi.

Ad una ulteriore domanda del senatore Bonazzi circa l'alternativa (emersa dalle audizioni precedenti) fra l'ipotesi di esclusione di riscatto per le quote di fondi chiusi, ed il contrario avviso, che vedrebbe nell'assenza di riscatto una configurazione societaria e quindi l'esigenza di attribuire il diritto di voto, il professor Costi risponde che effettivamente si tratta di due configurazioni del fondo chiuso nettamente diverse, fra le quali il legislatore dovrebbe fare una scelta precisa. Ad ogni modo, nella ipotesi di mancanza di riscatto, le cautele di diritto societario a suo avviso non sarebbero sufficienti, poichè, trattandosi di un intermediario che emette titoli indiretti (in quanto non investe in proprio, ed è cioè assimilabile ad una società finanziaria), si renderebbe necessario il controllo prudenziale adeguato.

Il Presidente ringrazia il professor Costi per l'assai utile apporto di conoscenze fornito alla Commissione.

Il presidente Venanzetti rileva quindi che è comune orientamento dei commissari — e di lui stesso — considerare chiuse le audizioni dell'indagine conoscitiva, in considerazione delle scarse possibilità di svolgere ancora un consistente lavoro parlamentare, e anche tenendo conto dell'ampiezza del materiale e delle informazioni acquisiti.

Il Presidente sottolinea quindi il notevole rilievo e l'utilità che avrebbe il raggiungimento di precise conclusioni, da parte della Commissione, sui temi dell'indagine, in modo da consegnare alla prossima legislatura un documento non soltanto riassuntivo dei lavori dell'indagine bensì anche propo-

sitivo di indirizzi precisi, in ordine alla futura attività legislativa. Rileva tuttavia che per tale obiettivo più ambizioso non sembra esservi tempo sufficiente, sebbene il senatore Berlanda abbia già predisposto uno schema di documento, che potrebbe essere preso a base della discussione.

Il senatore Berlanda osserva che lo schema da lui predisposto non ha carattere propositivo, limitandosi a riassumere quanto acquisito dalle audizioni, fatta eccezione per un indirizzo generico, che egli intende sostenere, verso la previsione di un intermediario finanziario di tipo generale, astratto dalle singole categorie di operatori, che darebbe all'intermediazione finanziaria non bancaria una sua autonoma consistenza di forme giuridiche appropriate, evitando di rimettere la materia alla legislazione bancaria e alla competenza della Banca d'Italia.

I senatori Bonazzi, Cavazzuti, Pintus e Pistolesi rilevano l'opportunità che si precisino in documenti scritti le posizioni delle rispettive parti politiche, mentre non sembra loro sussistere la possibilità di approvare un documento conclusivo che riscuota l'unanimità dei consensi nella Commissione, anche perchè ciò richiederebbe un notevole impegno di lavoro da parte della Commissione stessa.

Il senatore Fiocchi dichiara di ritenere preferibile una ampia discussione, in cui ognuno possa presentare le sue valutazioni, prendendo a base lo schema redatto dal senatore Berlanda.

Il presidente Venanzetti osserva che sarebbe forse praticabile una via intermedia fra un documento di indirizzo e un semplice documento riassuntivo, rinunciando ad una approvazione unanime da parte della Commissione; rileva tuttavia, dalle posizioni ora espresse, che pare necessario limitarsi a registrare con precisione le posizioni di ogni parte politica, in modo che risultino agli atti dell'indagine nel resoconto stenografico. Ciò potrà avvenire in un'unica seduta da tenersi nella settimana che inizia il 27 aprile od in quella che inizia il 4 maggio.

La seduta termina alle ore 12,15.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 15 APRILE 1987

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALITUTTI

Interviene il ministro della pubblica istruzione Falcucci.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola » (2310), approvato dalla Camera dei deputati

« Attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di aumento degli organici del personale tecnico ed amministrativo delle Università » (2187), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo il senatore Scoppola, il quale, dopo aver ricordato come il Governo abbia ritenuto necessario dare immediata efficacia, attraverso il decreto-legge n. 57, alle più urgenti disposizioni del provvedimento sui ricercatori approvato a suo tempo in prima lettura dal Senato, fa presente che la Camera dei deputati vi ha apportato modifiche incisive, in virtù della occasionale formazione di maggioranze diverse da quella di Governo.

Il relatore dichiara, peraltro, di ritenere che gli obiettivi fondamentali perseguiti dall'originario testo del Senato siano sostanzialmente rispettati: in primo luogo la isti-

tuzione del tempo pieno e del tempo definito; poi gli attesi miglioramenti economici (riconosciuti in misura maggiore rispetto al testo del Senato, a suo tempo condizionato dai vincoli finanziari fatti valere dal Governo); infine l'apertura di maggiori spazi concorsuali per i giovani studiosi e per gli stessi ricercatori. Dopo aver espresso un giudizio positivo sul comma — proposto dal Governo — che chiarisce come l'aggancio economico dei ricercatori agli associati non abbia alcuna conseguenza sullo *status* giuridico dei primi (resta dunque chiaro — sottolinea il relatore — che i ricercatori non costituiscono una terza fascia di docenti in senso proprio), il relatore Scoppola invita la Commissione ad approvare il disegno di legge di conversione senza modificazioni, per evitare la decadenza di un provvedimento che risponde alle attese manifestate da anni dalla categoria interessata.

Si apre la discussione.

Il senatore Valenza, dopo aver dichiarato che sarebbe stato certamente preferibile giungere all'approvazione di un provvedimento organico, osserva che comunque anche il provvedimento di urgenza in esame è importante, al fine di ristabilire quel necessario rapporto di fiducia fra Parlamento e mondo universitario che era stato messo in crisi dal blocco del processo riformatore e dalla approvazione da parte del Senato del primo testo sui ricercatori, da talune parti giudicato punitivo.

Anche se non sono mancate perplessità nell'ambito del Gruppo comunista — in particolare per i timori di un restringimento dell'area spettante alla contrattazione per il pubblico impiego, e di un rinvio a tempo indeterminato della definizione puntuale dello *status* dei ricercatori — il senatore Valenza esprime un giudizio positivo sul decreto-legge — la cui conversione dovrà preludere ad una ripresa del processo riformatore — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Ulianich, dopo aver annunciato il voto favorevole della Sinistra indipendente, e dopo aver espresso un giudizio positivo sulla norma che mantiene fermi i compiti dei ricercatori, sottolinea la necessità che i concorsi siano regolarmente banditi secondo quanto previsto dal provvedimento, e chiede chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo 4.

Il senatore Panigazzi si sofferma a ricordare le vicende che hanno condotto all'approvazione dell'originario testo del Senato, durante le quali i senatori socialisti si adoperarono per superare gli irrigidimenti manifestatisi. Deplora quindi che, mentre il Ministro del tesoro oppose al Senato l'impossibilità del reperimento di ulteriori fondi per i ricercatori, ora alla Camera la copertura per gli aumenti retributivi sia stata subito individuata; auspica, infine, che il provvedimento in esame prelude a interventi definitivi più ampi e organici.

Prende quindi la parola il senatore Ferrara Salute, il quale, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo repubblicano, esprime peraltro talune riserve, con particolare riferimento all'aggancio economico dei ricercatori agli associati. Il senatore Ferrara Salute dichiara poi di confidare che attraverso lo svolgimento dei concorsi sia possibile far calare la tensione che fino ad oggi ha circondato la questione dei ricercatori, che fino ad ora non ha potuto essere risolta, non tanto per l'inerzia del Parlamento, quanto per le vicende del quadro politico che hanno travagliato l'ultimo scorcio della legislatura in corso.

Il senatore Monaco annuncia il voto favorevole del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, pur manifestando profondo scetticismo circa la pretesa di definire con legge questioni delicate come le incompatibilità e la distinzione fra tempo pieno e tempo definito.

Interviene poi, a nome del Gruppo democratico cristiano, il senatore Spitella, il quale si dice favorevole alla approvazione senza modifiche del testo licenziato dalla Camera dei deputati, che — egli ritiene — appare sostanzialmente coerente con il disegno

complessivo tracciato in precedenza dal Senato. Se dunque è stata opportuna la decisione del Ministro e del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza, va pure apprezzata la proposta governativa (accolta dalla Camera) di introdurre la disposizione del comma 3 dell'articolo 2, che rimuove fondate preoccupazioni circa un non desiderabile mutamento di *status* dei ricercatori.

Prende quindi la parola il presidente Valitutti, il quale annuncia l'astensione del Gruppo liberale: il previsto aggancio del trattamento economico dei ricercatori a quello degli associati — egli afferma — è infatti destinato a stimolare le richieste da parte dei primi per un pieno riconoscimento quale terza fascia docente, e ciò nonostante la linea difensiva apprestata con il terzo comma dell'articolo 2.

Il presidente Valitutti osserva infine che prima di deliberare, sarebbe opportuno conoscere il numero dei ricercatori che hanno vinto il concorso ad associato; in due brevi interruzioni il ministro Falcucci ed il relatore dichiarano rispettivamente, che i concorsi per associato sono ancora in corso, e che, dei 2.500 posti di associato banditi, è presumibile che la massima parte saranno ricoperti da ricercatori.

Il presidente Valitutti rileva, inoltre, che anche la distinzione fra tempo pieno e tempo definito, alla luce della nuova normativa sul trattamento economico, è destinata ad influire sulla configurazione del ruolo dei ricercatori, e conclude osservando che i comunisti hanno sostenuto alla Camera dei deputati posizioni ben diverse da quelle a suo tempo manifestate nel dibattito in Senato.

Replica agli intervenuti il relatore Scoppola, il quale osserva preliminarmente come il provvedimento in esame risponda ad almeno uno dei problemi ancora aperti circa lo *status* dei ricercatori: esso chiarisce infatti che il ruolo in questione è permanente. Altre risposte potranno giungere dalla riforma dell'autonomia universitaria, allorché saranno definite anche le piante organiche di ateneo.

Il relatore osserva poi che la responsabilità della defatigante lunghezza della discussione svoltasi presso il Senato va in

sostanza ripartita fra maggioranza e opposizione: se infatti la prima non è riuscita a sciogliere le proprie incertezze, la seconda, con un improvviso mutamento, ha rigettato quell'ampio accordo che — favorevole il Ministro — era stato raggiunto in un primo tempo. Il relatore Scoppola replica quindi al presidente Valitutti sottolineando la necessità di opporsi con decisione alla paventata estensione dell'aggancio economico fra ricercatori e associati anche al campo giuridico, estensione che non è affatto ineluttabile.

Passando successivamente a svolgere analitiche considerazioni sul testo, il relatore dichiara di considerare opportune le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 — in particolare la sanatoria era, a suo avviso, inevitabile — ed afferma che gli articoli aggiuntivi 2-bis e 2-ter, proposti dal Governo, colmano una lacuna del decreto-legge. Quanto all'articolo 3, il fatto che, nel primo comma, i posti di ricercatore siano assegnati con criteri diversi da quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non implica — egli osserva — che i suddetti posti non siano assegnati alle singole facoltà, come del resto si evince dal comma 2. In una interruzione, il Ministro dichiara di concordare con l'interpretazione fornita dal relatore.

Passando, infine, all'articolo 4, concernente i professori associati, il senatore Scoppola osserva che la soluzione approvata dalla Camera dei deputati, forse ispirata a sfiducia nei confronti del Governo, costituisce peraltro un arretramento rispetto all'originario testo del Senato, sia per le modalità del riassorbimento, che per il numero dei posti messi a concorso.

Segue quindi una breve discussione sulla interpretazione dell'articolo 4, con interventi del presidente Valitutti, del senatore Spittella e del senatore Ulianich, al termine della quale il relatore si dichiara convinto che i posti di professore associato di cui al comma 2, già esistenti, debbano essere ricoperti con le procedure ordinarie, e perciò anche mediante trasferimenti, mentre i nuovi posti devono obbligatoriamente essere coperti mediante i soli concorsi. Ogni

altra interpretazione, infatti, rischierebbe — secondo il relatore — di sconvolgere principi radicati nell'ordinamento universitario.

Il ministro Falcucci, dopo aver ricordato le difficoltà che si sono frapposte alla approvazione di una legge organica sui ricercatori, nonostante l'impegno in tal senso del Governo, si sofferma a ripercorrere le vicende che hanno condotto all'approvazione del testo ora in esame. Il Governo si è decisamente opposto a quanti intendevano connettere l'aggancio economico fra ricercatori ed associati ad una conseguente modifica anche dello *status* giuridico: occorre, al contrario, ribadire che il decreto-legge deve essere interpretato in coerenza con i principi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che restano immutati. Il Ministro fornisce quindi assicurazioni al senatore Ulianich circa il regolare svolgimento dei concorsi, che è stato compromesso fino ad oggi dal loro ingolfamento, e conclude dichiarando di aderire all'interpretazione fornita dal relatore circa l'articolo 3.

Dopo che il presidente Valitutti ha informato la Commissione che la 1^a e la 5^a Commissione permanente hanno espresso rispettivamente parere favorevole con osservazioni e favorevole sul disegno di legge n. 2310, il senatore Garibaldi illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

preso atto che le cariche pubbliche derivanti da elezione o da nomina non comportanti per i professori e ricercatori universitari l'aspettativa obbligatoria sono incompatibili con il tempo pieno ove siano assistite da indennità di funzioni;

rilevato che nel caso in cui l'elezione o la nomina a tali cariche sopravvenga dopo l'opzione per il tempo pieno i professori e i ricercatori non possono ricoprire tali cariche e che di conseguenza la pubblica amministrazione viene ad essere privata di competenze professionali qualificate in non pochi casi richieste per legge come ad esempio per le nomine bancarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985;

invita il Governo

a consentire, mediante opportuni provvedimenti, in caso di sopravvenienza della nomina o della elezione di un professore o di un ricercatore a tempo pieno a una carica pubblica comportante un'indennità di funzione, dopo l'opzione per tale regime, la collocazione a regime di tempo definito avendo cura di ovviare alle possibili disfunzioni organizzative a seguito del mutamento di regime mediante l'imposizione di mantenere il tempo pieno senza assegno, dal momento dell'assunzione della carica pubblica sino alla fine dell'anno accademico nel corso del quale sono stati nominati od eletti alla medesima.

(0/2310/1/7)

GARIBALDI

Successivamente, su invito del presidente Valitutti, lo ritira, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il relatore Scoppola illustra, quindi, il seguente ordine del giorno, sul quale il ministro Falcucci esprime parere favorevole:

il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2310, concernente la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57

invita il Governo

ad applicare in via analogica le norme contenute nell'articolo 2-ter anche al personale di cui all'articolo 119, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

(0/2310/2/7)

IL RELATORE

Interviene poi il senatore Ulianich che illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 2310,

impegna il Governo:

ad interpretare ed applicare l'articolo 4 del decreto-legge n. 57 del 1987 in modo da: considerare comunque disponibili, fino alla attivazione delle procedure di riassorbimento, i posti di professore associato presso le Università cui sono già attribuiti, per rendere possibile la loro copertura mediante trasferimento oppure mediante indizione di bandi di concorso; i posti predetti, pertanto, non sono compresi fra quelli che possono essere ripartiti fra le varie sedi universitarie in sede di indizione di bandi di cui al comma 2 dell'articolo;

a riferire la dizione « ripartizione » dei posti, di cui al comma 3, ai soli posti relativi alla metà della dotazione aggiuntiva. citata al comma 2;

a consentire, comunque, regolari procedure di trasferimento sui posti di professore associato, ad esclusione unicamente dei posti da ripartire, come precedentemente chiarito ai sensi dei commi 3 e 4, i quali ultimi andranno pertanto ricoperti inizialmente mediante l'espletamento dei concorsi a posti di professore associato.

0/2310/3/7

ULIANICH

Dopo che il relatore ha espresso parere favorevole, e il Ministro si è riservato di approfondire i profili tecnici del problema, il senatore Ulianich ritira l'ordine del giorno, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno proposto dal relatore è approvato.

Dopo una dichiarazione di voto del presidente Valitutti (il quale si dichiara convinto che il provvedimento comporterà gravi conseguenze), la Commissione conferisce al relatore Scoppola il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2310, a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2187, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 15 APRILE 1987

207ª Seduta

Presidenza del Presidente

SPANO Roberto

*Interviene il sottosegretario di Stato per la marina mercantile Murmura.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Programma di realizzazione degli impianti destinati ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990**

(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente Spano il quale illustra nel dettaglio il programma in oggetto, soffermandosi sugli interventi previsti per ciascun impianto.

Si apre la discussione.

Il senatore Ruffino prospetta anzitutto l'opportunità che tutta la somma disponibile sia utilizzata, soprattutto a favore di quegli stadi che richiedono interventi più radicali.

Il senatore Vittorino Colombo (V.) fa presente che negli importi finanziati dal programma devono essere previsti gli oneri per i lavori da effettuare nello stadio di Verona per i quali sono già stati contratti mutui con l'Istituto di credito sportivo nel 1986, ricordando al riguardo che il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 1987 prevedeva espressamente che tali mutui fossero assistiti da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento.

Il senatore Mitrotti sottolinea l'opportunità di un'attenta valutazione da parte del

legislatore delle scelte operate dalle amministrazioni locali, che troppo spesso non si raccordano con le esigenze concrete della promozione dello sport e non tengono conto in modo adeguato dei problemi gestionali di eventuali nuovi impianti. Al riguardo si sofferma sulla costruzione del nuovo stadio di Bari, rilevando come la prevista costruzione della pista di atletica costituirà un fatto sostanzialmente ininfluenza ai fini della promozione dell'attività sportiva di base, in quanto l'impianto sarà troppo decentrato rispetto ad un tessuto urbano privo invece di adeguate attrezzature.

Interviene nuovamente il senatore Ruffino per chiedere che nel parere sia inserita una osservazione volta all'incremento dei fondi destinati allo stadio di Genova, utilizzando le disponibilità residue.

Su tale osservazione concorda il senatore Bisso, sottolineando come il Comune si sia impegnato a realizzare a proprio carico una serie di opere complementari alla ristrutturazione dell'impianto e come pertanto sia opportuno che lo Stato copra interamente gli oneri per la riconversione tecnico-funzionale dello stadio (che assommano a 52 miliardi, contro i 45 indicati nel programma presentato dal Ministro).

Il senatore Mitrotti chiede quindi che nel parere vengano recepite alcune osservazioni relative anzitutto alla verifica delle compatibilità ambientali per i nuovi impianti, all'attenzione alle esigenze gestionali già in sede di progettazione di nuovi impianti con riguardo ad esempio alla polifunzionalità delle strutture, nonché alla incentivazione, da parte del Ministero, della riconversione degli impianti esistenti.

Il presidente Spano propone quindi uno schema di parere favorevole che recepisce le osservazioni dei senatori Ruffino e Bisso, Vittorino Colombo (V.) e Mitrotti.

Tale proposta viene quindi messa ai voti ed è approvata dalla Commissione.

Criteri e parametri per la formulazione dei programmi straordinari di intervento per l'impiantistica sportiva

(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo)

(Esame)

Il presidente Spano illustra nel dettaglio i criteri e i parametri formulati dal Ministero.

Si apre la discussione.

Il senatore Maurizio Lotti chiede che nel parere vengano recepite due osservazioni relative all'opportunità della fissazione di un tetto per gli interventi a totale carico dello Stato riguardanti gli impianti di secondo livello destinati ai campionati nazionali, nonché al rigoroso rispetto dei criteri da parte del comitato incaricato dell'elaborazione dei programmi, che sarà probabilmente sottoposto a pressioni campanilistiche.

Il presidente Spano propone quindi di esprimere un parere favorevole integrato con le osservazioni formulate dal senatore Maurizio Lotti.

La proposta, messa ai voti, è approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima » (2285)

« Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima » (2173), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi Guido; Ciancio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile, con l'esame degli articoli e degli emendamenti.

In sede di articolo 1 il sottosegretario Murmura presenta due emendamenti, rispet-

tivamente aggiuntivo di un comma e modificativo del terzo comma, volti ad adeguare le disposizioni ad un recente regolamento comunitario che contiene norme più favorevoli per la pesca nazionale.

Gli emendamenti, posti ai voti, sono approvati.

Non essendovi emendamenti agli articoli 2, 3 e 4 si passa all'articolo 5.

Il senatore Angelin presenta un emendamento soppressivo dell'articolo, affermando che la sua parte politica è favorevole alla conversione del decreto in un testo che sia identico a quello del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, onde facilitare l'iter del provvedimento.

Il senatore Patriarca illustra quattro emendamenti modificativi dell'articolo con i quali, tra l'altro, si consente di coprire, con procedura straordinaria, i posti di primo dirigente che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1988. Dichiarata altresì di essere contrario all'emendamento soppressivo presentato dai senatori comunisti, sottolineando l'assoluta necessità per il Ministero della marina mercantile di coprire i posti di dirigente, essendo stato gravato con talune leggi recenti di compiti molto onerosi.

Dopo che il senatore Mitrotti ha fatto presente al senatore Patriarca l'inopportunità, a suo avviso, di mantenere il testo dell'articolo 5, interviene il presidente Spano il quale ricorda anzitutto di aver sollecitato il Governo ad emanare un decreto-legge, che recepisce, però, il testo approvato dalla Camera dei deputati; quanto all'articolo 5 fa presente che si rende opportuno accogliere i rilievi formulati nel parere della 1ª Commissione, preannunciando altresì la sua contrarietà a riservare il corso-concorso di formazione dirigenziale ai soli funzionari del Ministero della marina mercantile.

Prende successivamente la parola il sottosegretario Murmura, il quale fa presente che l'articolo 5 intende porre rimedio ad esigenze particolari e transitorie, data la difficoltà di coprire i posti di dirigente con le procedure ordinarie. Dopo aver rilevato che la disposizione era contenuta in un disegno di legge all'esame dell'altro ra-

mo del Parlamento e che analoghe disposizioni sono state fatte valere per altri Ministeri, dichiara che il Governo insiste per il mantenimento dell'articolo, pur sottolineando la sua disponibilità a recepire le osservazioni formulate nel parere della 1^a Commissione.

Dopo che il senatore Vittorino Colombo (V.) ha prospettato l'opportunità che il Governo esprima il parere su tutti gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi, il senatore Ruffino esprime apprezzamento per l'avvenuta presentazione da parte del Governo di un emendamento aggiuntivo relativo al contributo agli enti portuali e alla modifica delle tasse sull'imbarco e sbarco delle merci, misure attese dagli stessi enti.

Il senatore Pacini illustra quindi due articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 5, con i quali si estendono le procedure previste dal predetto articolo alla copertura di posti di primo dirigente per la Motorizzazione civile e per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste. Tali emendamenti sono volti a porre rimedio ad esigenze urgenti di funzionalità di entrambe le amministrazioni, alle quali non si è potuto ovviare con procedure ordinarie.

Interviene successivamente il senatore Maurizio Lotti il quale afferma che i problemi connessi all'articolo 5 e agli emendamenti presentati dai senatori Patriarca e Pacini hanno uno spessore obiettivo e che tuttavia non possono essere affrontati con provvedimenti settoriali che di fatto vanificano l'impostazione unitaria della legge n. 301 del 1984, che disciplinava l'accesso alla dirigenza. D'altra parte, egli osserva, la non applicazione di questa legge ha alla radice precise responsabilità del Governo e della maggioranza: occorre quindi una riflessione complessiva, evitando provvedimenti sporadici che alimenterebbero la rincorsa tra le diverse amministrazioni. Sottolinea altresì che gli emendamenti presentati dal senatore Pacini suscitano perplessità a causa della estraneità della materia rispetto alle disposizioni del decreto-legge.

Il senatore D'Amelio, nell'esprimersi in senso favorevole agli articoli aggiuntivi pre-

sentati dal senatore Pacini, fa presente che l'articolo 5-ter è contenuto in un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e che la 8^a Commissione si era impegnata ad esaminare e risolvere la questione di cui all'articolo 5-bis.

Va altresì tenuto presente, egli aggiunge, che in diversi Ministeri già operano le procedure previste dagli articoli in oggetto, per cui è opportuno evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di personale.

Il relatore Segreto osserva che sugli articoli aggiuntivi proposti dal senatore Pacini occorrerebbe acquisire il parere della 1^a Commissione e che, soltanto successivamente, si potrebbe valutarne il merito.

Il presidente Spano rileva che, a prescindere dal parere della 1^a Commissione, gli articoli in questione risultano estranei al contenuto del decreto-legge; li dichiara pertanto improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento.

Il senatore Mitrotti, nel concordare con la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti, fa presente che essi avrebbero richiesto anche il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Murmura dichiara quindi che il Governo insiste sui suoi emendamenti ed è altresì favorevole all'emendamento dei senatori Vecchi e Colombo riguardante il contributo straordinario per gli acquacoltori della Regione Emilia Romagna.

In relazione all'emendamento dei senatori Angelin ed altri, soppressivo dell'articolo 5, il relatore Segreto si pronuncia in senso favorevole, mentre il sottosegretario Murmura insiste per il mantenimento del testo.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato dalla Commissione.

Vengono conseguentemente dichiarati preclusi gli ulteriori emendamenti al predetto articolo 5.

In merito ad un articolo aggiuntivo del Governo riguardante assunzioni di personale presso il Ministero della marina mercantile, il relatore Segreto esprime parere contrario.

Posto ai voti, il predetto articolo aggiuntivo è respinto dalla Commissione.

Successivamente vengono approvati dalla Commissione tre articoli aggiuntivi, proposti dal Governo e riguardanti, rispettivamente, le procedure di applicazione di alcuni regolamenti comunitari in materia di pesca, il potenziamento dell'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca e l'attuazione di un accordo internazionale di pesca con la Jugoslavia.

Il senatore Vecchi illustra un ulteriore articolo aggiuntivo, di cui è firmatario insieme al senatore Vittorino Colombo (V.), facendo presente che con tale articolo si autorizza la concessione alla Regione Emilia Romagna di un contributo straordinario di 400 milioni per gli interventi a favore degli acquacoltori, le cui scorte siano state danneggiate da eccezionali carichi inquinanti trasportati dal fiume Po.

Il senatore Mitrotti osserva che dei danni in questione dovrebbero essere chiamati a rispondere in primo luogo le aziende inquinanti.

Posto ai voti, l'emendamento dei senatori Vecchi e Colombo è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame di un articolo aggiuntivo presentato dal Governo e riguardante contributi ad alcuni enti portuali.

Il presidente Spano, nel far presente che la Commissione bilancio si è espressa in senso favorevole per quanto riguarda la copertura finanziaria, propone che l'articolo venga trasformato in articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione.

Il senatore Patriarca sottolinea la necessità di tale articolo aggiuntivo che corrisponde ad intese intervenute nella Commissione ai fini della concessione di un contributo ordinario annuale a taluni enti portuali nonché dell'adeguamento del contributo a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

Il senatore Maurizio Lotti preannuncia il voto favorevole dei senatori comunisti.

L'articolo in questione viene quindi accolto come articolo 2 del disegno di legge di conversione.

Viene successivamente approvato, come articolo 3 del disegno di legge di conversione, un emendamento aggiuntivo presentato dal Governo e riguardante l'adeguamento delle tasse portuali.

Infine la Commissione dà mandato al relatore Segreto di riferire in senso favorevole alla conversione del decreto-legge con le modifiche accolte e di proporre altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 2173.

La seduta termina alle ore 13.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 APRILE 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Saporito, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7^a Commissione:

2310 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 APRILE 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

2300 — « Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante interventi in materia di riforma del processo penale »: *parere favorevole;*

alla 8^a Commissione:

2272 — « Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano »: *parere favorevole.*